

TABELLA PREMI ANNUI LORDI

AGEVOLAZIONE RC PROFESSIONALE

PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI ROMA

Massimafi	€ 250.000,00	00,00	€ 500.000,	000,000	€ 1.000.000,00	.000,000	€ 1.500.000,00	00,000	€ 2.000,000,00	00,000,	€ 2.500.000,00	.000,000
faffurato	senza sindaco • revisore • odv	con sindaco - revisore - odv	senza sindaco - revisore - odv	con sindaco - revisore - odv								
€50.000.60	€278,00	€ 362,00	€ 306,00	00′66€ ∋	€371,00	€ 483,00	€ 399,00	€ 520,00	€426,00	€ 555,00	€ 465,00	€ 603,00
∉100 000 00	€517,00	€ 671,00	€ 567,00	€ 738,00	€ 688,00	€894,00	€740,00	€ 961,00	€ 792,00	€1.028,00	€ 860,00	€1.117,00
£150 000 00	€743.00	€ 966,00	€818,00	€ 1.062,00	€ 990,00	€1,287,00	€ 1.065,00	€ 1.384,00	€1.138,00	€1.481,00	€ 1.238,00	€ 1.509,00
£200 880 00	€ 949,00	€1.233,00	€ 1.044,00	€1.357,00	€ 1.265,00	€ 1.644,00	€ 1.360,00	€1.768,00	€ 1.455,00,	€ 1.892,00	€ 1.582,00	€2.056,00
€250 000 00	€1.135,00	€1.475,00	€1.248,00	€ 1.623,00	€ 1.513,00	€ 1.967,00	€1.626,00	€2.115,00	€1.741,00	€ 2.262,00	€1.892,00	€2.458,00
6300.000.00	€ 1.331,00	€1.730,00	€ 1,464,00	€ 1.903,00	€ 1.774,00	€ 2.306,00	€ 1.907,00	€2479,00	€ 2.040,00	€2.653,00	€2.217,00	€2,884,00

Per i faturati superiori ad € 300,000, si intendono valide le condizioni di polizza, ma la tassazione verrà elaborata sulle singole richieste dopo aver ricevuto il questionario compilato e firmato

Allegato 1



Vademecum RC Professionale

- Chi può aderire

Tutti gli iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.

· Cosa offre la polizza

La polizza è uno specifico strumento, messo a punto da Filippi Broker Srl con L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI DI ROMA per la copertura della Responsabililà Civile Professionale.

Principali caratteristiche della polizza sono:

Retroattività illimitata (vedi scheda di polizza);

Eliminazione della Regolazione del premio a termine di ogni annualità assicurativa (vedi art 28.1 E 28.2 delle CGA);

Copertura per l'espletamento di incarichi conferiti dall'Autorità Giudiziaria, da Autorità Statali Amministrative o da altri Enti Pubblici

 Copertura prestata anche per lo svolgimento di incarichi di Giudice Tributario conferito dalla competente autorità nonché della attività di membro di Commissioni Tributarie nonché rappresentanza e assistenza del contribuente dinnanzi le Commissioni

Copertura valida anche per l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società di Enti Pubblici e/o Privati (vedi art 14

La garanzia assicurativa della Responsabilità Civile Professionale comprende anche l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ed è estesa altrest alle Società di Servizi/EDP delle quali il Dottore Commercialista e/o lo Studio Associato siano proprietari o posseggano una quota di proprietà di cui si siano avvalsi (vedi art 25 delle CGA);

⇒ Figura di revisore legale del conti (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE delle CGA);

- Invio telematico dei 730 da richiamare qualora si desideri inserirto in garanzia, senza sovra premio (vedi art 14 J. delle CGA);
- E' possibile estendere la garanzia alla Funzione di Sindaco e di Revisore (vedi CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE delle
- Estensione gratuita al Visto di Conformità IVA per quotazioni con massimale superiore ad € 500,000,00 (vedt art 31 delle CGA);

⇒ Copertura valida per l'Attività di Mediatore ai fini della Conciliazione (vedi art 30 delle CGA);

⇒ Copertura valida per l'altività di Amministratore di stabili o condomini (vedi art 14 lett. L delle CGA)

⇒ Vincolo di solidarietà (vedi art 21 delle CGA);

- ⇒ Se il fatturato non supera il 40% dell'esercizio precedente rinnovo al premio in corso (vedì art 28,2 delle CGA);
- ⇒ Posluma 5 anni per cessata attività, morte dell'Assicurato o per Sua incapacità d'intendere e di volere (vedi art 18 delle CGA);

⇒ Franchigia di € 1,000,00 per l'attività ordinaria (vedi scheda di polizza);

⇒ Franchigla di € 3.000,00 per l'attività di Sindaco/ Revisore del Conti/ Odv (vedi scheda di polizza);

· Costo della polizza Vedi art 28 delle CGA

· Proposta di adesione

Vedi questionario.

Invio del Contratto Assicurativo

La copia di Vostra spettanza del certificato verrà inoltrato tramite posta prioritaria al Vostro Indirizzo di Studio / Abitazione

I contatti della Filippi Broker sono I seguenti:

- Sede Operativa in Via Citella, 65/A 37012 Bussolengo (Vr);Iscrizione RUI 14309
- Camera di Commercio VR 345088
- Partita IVA 03544360237
- ⇒ Nuova certificazione 02.10,2006 ISO 9001:2000
- ⇒ CERTIFICATO RINA N. 15219/06/S
- CISO/RINA N. IT-51482 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
- Telefono: 045/7156678
- ⇒ Fax: 045/6757232
- ⇒ E-mail: miele@filipplbroker.it andrea@filippibroker.it

Allegato 3



Scheda di copertura

Codice Ramo	'	o di Assicurazione	Codlce Age	nzia	Numara D. N
04		RC	EUAU00		Numero Polizza
			201000		0000000000
Contraente/Assicu	rato XXX	XXXX	The second secon		
Indirizzo		XXXX	*		
CAP e Città	YYYY	XXXX			
Codice Fiscale o P.	IVA XXXX	XXXX			·
	-			The state of the s	
		Periodo di As	Sicurazione	and the second state of the second state of the second	and the same of th
Dalle ore 24:00 de	I XXXX				
Alle ore 24:00 del	XXXX				
Tacito rinnovo	SI				
			محمدون والمتناب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب والمتاب		
Data della Proposta	che forma r	arte integrante del pr	0.000		
Contratto.		and undergune det bu	esente XXXXX	(XX	
•					Market Control
	_				The state of the s
		it			-
wh		Pren	110		
	Premio Ne	etto Accessori			_
lata alla Firma		Accessor	Imponibile	Imposte	Premio Loro
lata Successiva ovuta al	1		 		
OVUED 31	 			1	
	ľ			·	
	1				
otale			[1	
otale	re pagato alia	AEC SpA, la quale è	i autorizzata a rice	Verla ner conta	dalla Car
otale	re pagato alla nto è concord	l a AEC SpA, la quale è lato con detta Società	l autorizzata a rice , nel rispetto dell	l everlo per conto a normativa vic	della Compagnia
otale	re pagato alla nto è concord	a AEC SpA, la quale è lato con detta Società	l autorizzata a rice , nel rispetto dell	a normativa viç	della Compagnia ente.
otale	re pagato alla nto è concord	a AEC SpA, la quale è lato con detta Socletà	l autorizzata a rice , nel rispetto dell	i everlo per conto a normativa vig	della Compagnia ente.
otale premio deve esse mezzo di pagame	The state of the s	Cre y pp 4	l autorizzata a rice , nel rispetto dell	iverlo per conto a normativa vig	della Compagnia ente.
otale premio deve esse mezzo di pagame dentificazione del	The state of the s	r-ja	- Control Control	a normativa Viĝ	ente.
otale premio deve esse mezzo di pagame dentificazione del ome da	The state of the s	r-ja	- Control Control	a normativa Viĝ	ente.
otale I premio deve esse I mezzo di pagame Dentificazione del Ome da	The state of the s	ario Art.12 delle N	l autorizzata a rice , nel rispetto dell lorme che rego	a normativa Viĝ	ente.
otale	The state of the s	r-ja	- Control Control	a normativa Viĝ	ente.
otale I premio deve esse I mezzo di pagame Dentificazione del Ome da	The state of the s	ario Art.12 delle N	- Control Control	a normativa Viĝ	ente.
otale I premio deve esse I mezzo di pagame dentificazione del ome da roker/Agente	l'Intermedia	Art.12 delle N	lorme che rego	lano l'assicura	ente.
otale I premio deve esse I mezzo di pagame dentificazione del ome da roker/Agente	l'Intermedia	Art.12 delle N	lorme che rego	lano l'assicura	ente.
otale premio deve esse mezzo di pagame dentificazione del ome da roker/Agente	l'Intermedia	ario Art.12 delle N	lorme che rego	lano l'assicura	ente.



Dat	i della Copertura
Assicurato	
Attività professionale esercitata	Commercialista
Fatturato anno fiscale precedente	
Massimale per sinistro e per anno	
Limite di Indennizzo per la garanzia R. C. Conduzione dello Studio	
Franchigia per sinistro	
Retroattività	Illimitata
Postuma	5 anni come da art. 18 delle Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Professionale
Inclusioni/Esclusioni	



Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del contratto, il fascicolo informativo contenente la nota informativa comprensiva del glossario e le condizioni di assicurazione di cui al regolamento ISVAP n. 35 del 26/05/2010.

Data	Il Contraente
	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH



POLIZZA PER L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E GIURIDICHE

L'assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

DEFINIZIONI

Assicurato:

oltre al Contraente di questo contratto, rientra in questa definizione ognuna delle Persone Assicurate (si veda la relativa

voce plù avanti in queste Definizioni).

Assicuratori:

TORUS Insurance (UK) Limited, che ha emesso questa Polizza per il tramite dell'AEC SpA, (AEC Underwriting Agenzia di Assicurazione e Riassicurazione SpA) con sede in Piazza delle Muse 7, 00197 Roma -- Corso di Porta Vittoria 29, 20122

Milano.

Attività Professionale

esercitata:

l'attività descritta nella Scheda di Copertura, purché l'Assicurato sia legittimato ad esercitaria in base alle norme vigenti in materia.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione per conto proprio e per conto di ogni soggetto rientrante nella definizione di Assicurato. Si applica il disposto dell'art. 1891 del Codice Civile.

Danno:

qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

Danno Materiale:

Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose o animali, lesioni personali, morte.

Danno Patrimoniale:

Il pregiudizio economico subito da terzi che non sia conseguenza di Danni Materiali

Dipendenti:

tutte le persone non rientranti nella definizione di Assicurato in quanto non qualificate all'esercizio dell'attività professionale sopra definita ma che, nell'ordinario svolgimento della stessa, operano o hanno operato alle dirette dipendenze dell'Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, anche se a tempo determinato, o con rapporto di collaborazione o di apprendistato o praticantato, anche durante periodi di prova, di addestramento, di formazione o di "stage".

Indennizzo:

la somma dovuta dagli Assicuratori in caso di un Sinistro che produca gli effetti previsti in Polizza

Intermediario:

Il Broker o l'Agente di assicurazioni a cui il Contraente ha affidato la gestione del contratto di assicurazione.



Introlti:

gli introiti lordi (al netto dell'IVA) registrati dal Contraente e afferenti all'opera professionale svolta dai soggetti rientranti nella definizione di Assicurato.

Massimale:

la massima esposizione degli Assicuratori in caso di Sinistro.

Periodo di Assicurazione:

Il periodo di tempo che ha inizio e termine alle date fissate nella Scheda di Copertura

Persona Assicurata:

ogni singolo professionista che opera stabilmente con il Contraente in qualità di associato, dirigente o dipendente professionalmente qualificato. Ogni professionista precitato rientra nella definizione di Assicurato alla condizione essenziale che sia abilitato e legittimato alla professione in base a tutte le norme vigenti.

Polizza

il presente documento, emesso dagli Assicuratori a riprova del contratto di assicurazione.

Premio:

la somma dovuta agli Assicuratori.

Reclamo:

quella che per prima, tra le seguenti evenienze, viene a conoscenza dell'Assicurato:

- a) la comunicazione con la quale ii terzo manifesta all'Assicurato l'Intenzione di ritenerlo responsabile di danni cagionati da fatto colposo o da errore od omissione attribuiti all'Assicurato stesso o a chi per lui, oppure gli fa formale richiesta di risarcimento di tali danni;
- b) la citazione o la chiamata in causa dell'Assicurato per fatto colposo o errore od omissione;
- c) l'inchiesta giudiziaria promossa contro l'Assicurato in relazione alle responsabilità che formano oggetto della copertura assicurativa.

Reclami tardivi:

i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato in data posteriore a quella della cessazione della sua attività professionale, per fatti colposi, errori od omissioni commessi in data anteriore a quella di tale cessazione ma comunque non prima della data di retroattività stabilita nella Scheda di Copertura.

Scheda di Copertura:

il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale figurano i dettagli richiamati nel testo

Scoperto o Franchigia

l'ammontare percentuale o fisso previsto in Polizza che, in caso di Indennizzo, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro:

si configura un Sinistro quando l'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, viene a conoscenza di un Reclamo.

Terzi:

tutte le persone diverse dall'Assicurato, con esclusione del coniuge o convivente e del figli dell'Assicurato, del familiari che con lui convivono, dei suoi dipendenti di ogni ordine e grado, e con esclusione delle ditte e aziende di cui l'Assicurato sia titolare o contitolare o rappresentante di fronte alla legge o di cui sia direttamente o indirettamente - azionista/socio di maggioranza o



controllante o in cui ricopra cariche direttive. Nel termine 'terzo' o 'terzi' sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'Attività Professionale esercitata.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

A - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Articolo 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Articolo 2 - Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (articolo 1910 C.C.).

Articolo 3 - Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno Indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento

Per il pagamento del Premio delle annualità successive il Contraente ha tempo 30 giorni da ogni data di scadenza (periodo di mora), trascorsi i quali l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

Articolo 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 5 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (articolo 1898 C.C.), fermo quanto previsto all'articolo 1.

Articolo 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (articolo 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Articolo 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro - Facoltà di recesso

- 7.1 In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax agli Assicuratori, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
 - 7.1.1 qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;
 - 7.1.2 quaislasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere dall'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una responsabilità che rientra nell'oggetto della copertura assicurativa;
 - 7.1.3 qualsiasi circostanza di cui l'Assicurato venga a conoscenza che si presuma possa ragionevolmente dare origine ad una richiesta di risarcimento nei confronti



dell'Assicurato, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i deltagli relativi a date e persone coinvolte.

Dato l'avviso agli Assicuratori nei termini predetti, l'eventuale richiesta di risarcimento che consegua alle evenienze di cui ai punti 7.1.2 e 7.1.3 sarà considerata come se fosse stata fatta e denunciata agli Assicuratori nel Periodo di Assicurazione durante il quale è stato l'avviso è stato dato.

- 7.2 L'Assicurato dovrà dare agli Assicuratori tutte le informazioni e dovrà collaborare con essi nei limiti dei possibile.
- 7.3 In caso di perdita di documenti (art. 34) regolare avviso di Sinistro deve essere dato agli Assicuratori nel dieci giorni successivi a quello in cui l'Assicurato ha avuto conoscenza del fatto dannoso.
- 7.4 Qualora esistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, si applica l'art. 2 che precede.
- 7.5 Dopo ogni denuncia di un Sinistro e fino al 60° (sessantesimo) giorno successivo alla sua ilquidazione o relezione, tanto il Contraente che gli Assicuratori possono recedere da questo contratto con preavviso scritto di 30 (trenta) giorni. Il preavviso potrà essere dato da una Parte all'altra tramite l'intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 12). Nel caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi, entro 15 (quindici) giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsano al Contraente la frazione del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi gli oneri fiscali.

Articolo 8 - Surrogazione

Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'Indennizzo pagato o da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa che per legge o per contratto spettano all''Assicurato, il quale è tenuto a prestare agli Assicuratori ogni possibile assistenza nell'esercizio di tall diritti.

Nei confronti dei Dipendenti dell'Assicurato quali definitì in Polizza, tali diritti di rivalsa saranno fatti valere soltanto in caso di azione od omissione dolosa dagli stessi commessa.

L'Assicurato è responsablle nel confronti degli Assicuratori del pregludizio arrecato al loro diritto di surrogazione.

Articolo 9 - Proroga dell'assicurazione

In assenza di Sinistri, questo contratto è tacitamente prorogato per un nuovo Periodo di Assicurazione di 12 mesi e così di seguito di anno in anno finché non venga disdetto mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima di ogni scadenza annuale. La disdetta potrà essere data da una Parte all'altra tramite l'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura (articolo 12).

Per il pagamento del Premio di ogni proroga si applica il disposto dell'art. 3, secondo comma. Si applicano inoltre i disposti dell'art. 28.2.

Articolo 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Articolo 11 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente o dell'Assicurato.

Articolo 12 - Clausola dell'intermediario

Con la sottoscrizione della presente Polizza

- I. il Contraente, per conto proprio e per conto delle Persone Assicurate, conferisce all'Intermediario identificato nella Scheda di Copertura il mandato a rappresentario al fini di questo contratto di assicurazione;
- l'Assicuratore ha conferito alla AEC SpA l'incarico di ricevere e trasmettere la relativa corrispondenza,

E' convenuto pertanto che:



- a. Ogni comunicazione fatta dalla AEC SpA all'Intermediario, anche in caso di avviso di disdetta
 o di recesso dal contratto, sarà considerata come fatta al Contraente o alla Persona
 Assicurata a seconda del caso:
- b. Ogni comunicazione fatta dall'Intermediario alla AEC SpA, anche in caso di avviso di disdetta o di recesso dal contratto, sarà considerata come fatta dal Contraente o dalla Persona Assicurata a seconda del caso;
- c. Ogni comunicazione fatta dalla AEC SpA sarà considerata come fatta dall'Assicuratore;
- d. Ogni comunicazione fatta alla AEC SpA sarà considerata come fatta all'Assicuratore.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

B - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

Articolo 14 - Oggetto dell'assicurazione

Gli Assicuratori si obbligano a tenere indenne ognuna delle Persone Assicurate elencate nel modulo di Proposta allegato, di ogni somma (capitale, interessi e spese) che essa sia tenuta a pagare a terzi, quali civilmente responsabile al sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali derivanti da inadempienza al doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia, imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'Attività Professionale esercitata. L'obbligazione degli Assicuratori vale anche nei casi di incarichi contratti dalla Persona Assicurata con Enti Pubblici, per i pregiudizi derivanti a questi ultimi e per i casì nei quali si può adire la Corte dei Conti, così come disciplinato dalle vigenti leggi in materia.

L'assicurazione è prestata alle condizioni, modalità, definizioni ed esclusioni previste da questa Polizza.

Negli stessi termini sono comprese in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, le seguenti voci:

- altività definite come gestione di affari altrui così come previsto dagli articoli 2028 e 2032 del Codice Civile, a condizione che tali attività siano previste dall'ordinamento professionale di competenza dell'Assicurato;
- b) l'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall'autorità giudiziaria e/o amministrativa, purché inerenti all'attività professionale indicata in Polizza;
- c) l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;
- d) l'esercizio dell'attività di gestione e consulenza contabile e fiscale di aziende/clientela svolta dall'Assicurato stesso nella sua qualità di libero professionista;
- e) le sanzioni di natura fiscale, le multe, le ammende inflitte ai propri clienti per errori od omissioni imputabili all'Assicurato stesso anche per effetto dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive integrazioni e/o modificazioni, nello svolgimento dell' Attività Professionale esercitata;
- f) i Danni Patrimoniali conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;
- g) l'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline legali, economiche, fiscali e tributarie;
- h) la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso dai Dipendenti quali definiti in questa Polizza, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;
- l'attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza al contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
- j) l'uso di sistemi di elaborazione elettronica ivi compreso l'invio telemalico delle dichiarazioni fiscali;
- k) la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;



 l'attività di amministratore di stabili o condomini svolta nei modi e nel termini previsti dalle Leggi e dalle normative vigenti.

Art. 15. Clausola "Claims made"

L'assicurazione è prestata nella forma "Claims Made" e vale per i Sinistri che abbiano luogo per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta. Trascorsi 30 giorni dalla data in cui ha termine il Periodo di Assicurazione, cessa ogni obbligo degli Assicuratori e nessun Reclamo potrà esser loro denunciato.

Articolo 16 - Massimale - Limiti di Indennizzo - Franchigia - Scoperto

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risardimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo.

Ove per una determinata garanzia assicurativa sia stabilito un limite di indennizzo, questo non si aggiunge al Massimale concordato, ma è una parte di esso.

Le garanzie vengono prestate con uno Scoperto o Franchigia, come indicato nella Scheda di Copertura.

Articolo 17 - Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da :

- a) Danni Materiali salvo quanto previsto dagli articoli 30 e 34 di queste condizioni:
- b) circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di velcoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- c) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- d) attività diverse dall'Attività Professionale esercitata e definita in Polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.P.R. 31 marzo 1975 n. 136 e relativi regolamenti;
- e) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
- f) responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle Leggi e regolamenti vigenti concernenti la professione;
- g) comportamento doloso dell'Assicurato;
- h) calunnia, ingiuria, diffamazione:
- i) multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato:
- i) insolvenza dell'Assicurato:
- k) virus informatici o malfunzionamento del sistema informatico Installato per negare l'accesso ai , dati personali del clienti;

e non comprende | Danni:

- m) derivanti da sviluppo comunque inscrto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- n) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono altresì esclusi i Sinistri:

- o) derivanti da comportamento colposo messo in atto dopo che si siano verificate le circostanze previste dall'art. 20 che segue;
- p) per Reclami già presentati a taluna delle Persone Assicurate prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso, o derivanti da circostanze di cui taluna delle Persone Assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso;
- q) per ogni Danno o Reclamo che abbia tratto origine da fatti o circostanze risalenti, in tutto o in parte, ad epoca anteriore alla data di retroattività stabilita in Polizza;
- r) per futte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti o ricevuti illecitamente.



Salvo esplicita pattuizione tra le parti a norma delle Condizioni Particolari qui di seguito richiamate, sono esclusi i Sinistri derivanti dalle seguenti attività e funzioni:

 Sindaco di Società o altri Enti/Revisore/Membro dell'Organismo di Vigilanza (si veda la clausola (A) delle Condizioni Particolari);

 Certificazioni di conformità (cosiddetto Visto Pesante) (si veda la clausola (B) delle Condizioni Particolari).

Articolo 18 - Garanzia postuma - Tutela degli eredi e tutori

Qualora nel corso del Periodo di Assicurazione il Contraente cessi l'attività per sua volontà o per quiescenza, l'assicurazione delimitata in questa Polizza proseguirà fino alla data di scadenza e sarà a valere, senza premio addizionale, per una garanzia postuma della durata di ulteriori 5 (cinque) anni a partire dalla data di scadenza del Periodo. di Assicurazione, a copertura dei Reclami Tardivi quali definiti in Polizza. Ove la cessazione dell'attività sia dovuta a morte dell'Assicurato o a sua incapacità d'intendere e di volere, questo disposto sarà valere a protezione degli interessi degli eredi o successori o tutori, purché essì rispettino tutte le condizioni di Polizza applicabili.

Quanto precede non si applicherà nel caso in cui la cessazione del'attività sia dovuta a sospensione o cancellazione dall'Albo Professionale, inibizione giudiziaria all'esercizio della professione, motivi disciplinari o licenziamento per giusta causa.

Il massimale stabilito nella Scheda di Copertura rappresenta l'esborso massimo per il quale gli Assicuratori risponderanno per tutti i Sinistri che si riferiscono al periodo di garanzia postuma.

Tale garanzia terminerà alla data della sua naturale scadenza, senza obbligo della preventiva disdetta prevista dall'art. 9. La notifica dei sinistri durante il periodo di garanzia postuma dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui all'Art. 7.

La garanzia postuma non è operante nel confronti della Persona Assicurata che prosegua la sua attività professionale.

Articolo 19 - Estensione territoriale

L'assicurazione è valida per i Reclami fatti valere in qualunque Paese del mondo con esclusione del Canada, degli Stati Uniti d'America e dei territori sotto la loro giurisdizione.

Articolo 20 - Casi di cessazione dell'assicurazione

Indipendentemente dal momento in cul gli Assicuratori ne siano informati:

- a) nei confronti della Persona Assicurata che venga sospesa o radiata dal relativo Ordine Professionale o analoga istituzione o a cui venga ritirata l'abilitazione all'esercizio della professione o sia licenziata per giusta causa, alleni la propria attività o la fonda con quella di altri, l'assicurazione cessa automaticamente dalla data in cui una tale circostanza si è verificata;
- in caso di studio associato l'assicurazione cessa automaticamente nei confronti di tutte le Persone Assicurate dalla data in cui lo studio venga sciolto, ceduto a terzi o incorporato in altro studio; l'assicurazione potrà essere riattivata a condizioni e premio da convenirsi.

In entrambi i predetti casi le garanzie assicurative previste dalla presente Polizza restano operanti fino alla data di scadenza di questo contratto per i Reclami che abbiano origine da comportamento colposo messo in atto prima della data di cessazione dell'assicurazione.

Articolo 21 - Vincolo di solidarietà

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli, definizioni e condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, in caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno di quanto dovuto dall'Assicurato, fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Articolo 22 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

Gli Assicuratori assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari ad un quarto del Massimale stabilito in Polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi delto Massimale, le spese vengono ripartite tra gli Assicuratori e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.



Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Articolo 23 - Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione delimitata in questa Polizza comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato al sensi della Legge n. 196 del 30.06.2003 per Danni Patrimoniali cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei loro dati personali, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un limite di indennizzo per ogni annualità assicurativa, pari ai 50% dei Massimale previsto nella Scheda di Copertura.

Articolo 24 - Studi Associati - Persone assicurate

Qualora l'Assicurato sia uno studio associato, l'assicurazione delimitata in questa Polizza comprende la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti, purché sla dimostrato che i rispettivi introiti siano stati regolarmente dichiarati agli Assicuratori, nel rispetto

Nell'eventualità di cessazione dell'Attività Professionale esercitata da parte di una o più Persone Assicurate, oppure di cessazione anticipata dall'Incarico di uno o più professionisti associati, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa richiesta di inserimento da parte del Contraente. L'eventuale inclusione di ulteriori Persone Assicurate o professionisti associati è subordinata alla previa richiesta da parte del Contraente agli Assicuratori, con comunicazione della stima di aumento degli Introiti in base alla quale

Articolo 25 - Servizi EDP

L'assicurazione delimitata in questa Polizza viene estesa a tenere indenne la società per l'elaborazione informalizzata dei dati (EDP) di cui l'Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbla stipulato un accordo commerciale, nel caso essa sia ritenuta civilmente responsabile per Danni Patrimoniali derivanti a terzi dallo svolgimento della sua attività per conto dell'Assicurato. Questa estensione è prestata a condizione che il Contraente, ai fini del calcolo del Premio, abbia dichiarato il totale degli introlti fatturati dalla società EDP nell'esercizio finanziario

Articolo 26 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di terzi

Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, gli Assicuratori non risponderanno per ogni singolo Assicurato e fermo il Massimale di Polizza, oltre il limite del 50% di tale Massimale, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione.

Articolo 27 - Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, ossia risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone, la data in cui ha luogo il primo Reclamo regolarmente denunciato agli Assicuratori sarà considerata come data di tutti i successivi Reclamo, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione.

Articolo 28 - Calcolo del Premio

Il Premio annuo indicato nella Scheda di Copertura è calcolato sulla base degli introtti registrati dall'Assicurato nel corso del precedente anno fiscale, oppure, se l'Assicurato non abbia conseguito una intera annualità di attività, sulla base degli introlti previsti per il Periodo di Assicurazione. Nel caso in cui la presente assicurazione venga stipulata da o per conto di uno Studio Associato, il Premio è calcolato sulla base della totalità degli introlti sopra identificati, registrati a nome dello Studio Associato stesso nonché di tutti gli introiti relativi a ogni singolo associato ai sensi dell'art. 24. Ove sia da comprendere nell'assicurazione anche la responsabilità divile gravante sulla società di EDP, detti introlti devono comprendere quelli da essa fatturati (art. 25). I termini di pagamento del Premlo relativo al primo Periodo di Assicurazione sono stabiliti all'art. 3, primo comma.



28.2 - Disciplina della tacita proroga e calcolo del relativo Premio

- (I) Come previsto all'art. 9, la tacita proroga del contratto non ha luogo se sono stati denunciati Sinistri. In questo caso le Parti negozieranno condizioni e termini per la proroga o il rinnovo dell'assicurazione.
- (II) Ferma restando la proroga di questo contratto in assenza di Sinistri, qualora alla data di scadenza di ogni annualità assicurativa, il totale degli introlti effettivi si riveli maggiore per oltre il 40% di quello ultimamente dichiarato agli Assicuratori, il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto agli Assicuratori al più presto e comunque entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza. Ricevuto tale avviso, gli Assicuratori comunicano prontamente l'importo del Premio aggiornato,-che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza (art. 3, secondo comma). Ove risultasse che tale avviso non sia stato dato agli Assicuratori e quindi sia stato loro corrisposto un Premio inferiore a quanto dovuto, l'indennizzo relativo a eventuali Sinistri che dovessero sopravvenire sarà ridotto in proporzione.
- (III) Se è operante l'estensione alle funzioni di Sindaco e/o Revisore legale del conti e/o membro di Organismi di Vigilanza, quale prevista alla clausola (A) delle Condizioni Particolari, la tacita proroga è valida rispetto a tale estensione alia condizione essenziale che la proporzione dei relativi introiti resti uguale o inferiore al 50% del totale degli introiti ultimamente dichiarati agli Assicuratori. In caso contrario, l'estensione perde automaticamente la sua validità anche se il contratto è prorogato.

 Tuttavia, se entro i 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza dell'annualità assicurativa il Contraente dà avviso scritto agli Assicuratori dell'avvenuto o previsto superamento di tale proporzione, gli Assicuratori, ricevuto tale avviso e ottenute le informazioni utili, comunicano prontamente al Contraente le condizioni e i termini per la prosecuzione di detta estensione e, previo assenso del Contraente, emettono apposito atto di variazione della Polizza esponendo l'ammontare del Premio aggiornato, che il Contraente è tenuto a pagare nel rispetto del periodo di mora di 30 giorni successivi alla data di scadenza (art. 3, secondo comma).
- (IV) Gli Assicuratori hanno il diritto, in qualsiasi momento e con preavviso di almeno 3 giorni lavorativi, di effettuare controlli e verifiche degli introiti effettivi e di quelli dichiarati, e l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, e in particolare ad esibire il registro delle fatture e del corrispettivi.

Articolo 29 - R.C. Conduzione dello Studio

L'assicurazione delimitata in questa Polizza è estesa ai Reclami cho dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per Danni a terzi dovuti a morte, lesioni personali e a danneggiamenti o distruzione di cose o di animali, derivanti da suo falto colposo nella conduzione del locali adibiti a studio e uffici per lo svolgimento dell'Attività Professionale esercitata e la cui ubicazione è precisata nella Scheda di Copertura. La garanzia è operante anche quando detti Danni siano provocati da fatto colposo o doloso commesso da persone di cui l'Assicurato sia legalmente chiamato a rispondere, fermi i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo.

Oltre ai casi di cui all'articolo 17, in quanto applicabili, sono esclusi da questa estensione dell'assicurazione i Danni :

- a) subiti da persone diverse dai terzi quali definiti in questa Polizza;
- b) derivanti da qualunque attività non riconducibile all'Attività Professionale esercitata, anche se svolta nei predetti locali o relative pertinenze;
- c) che si verifichino in occasione di lavori di manutenzione straordinaria dei locali.

In relazione a questa estensione, la Scheda di Copertura espone il limite di indennizzo che rappresenta l'esborso cumulativo massimo fino a concorrenza del quale gli Assicuratori sono tenuti a rispondere, per capitale, interessi e spese, per l'insieme di tutti i Reclami pertinenti a uno stesso Periodo di Assicurazione; tale limite di Indennizzo è ricompreso nel Massimale e non è in aggiunta allo stesso.



Articolo 30 - Attività di Mediazione finalizzata alla Conciliazione

Gli Assicuratori si obbligano, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile al sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali causati a terzi nello svolgimento dell'attività di "Mediazione finalizzata alla Conciliazione" (al sensi del D.Lgs. 28/2010, D.M. 180/2010 e successive modificazioni e integrazioni), svolta secondo le vigenti prescrizioni di legge.

Questa estensione è prestata con il limite di Indennizzo di Euro 500.000,00 (cinquecentomila), che è una parte e non in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza e con una Franchigia di Euro 1.500,00 (millecinquecento) per ogni Sinistro.

Articolo 31 - Assistenza Fiscale - Visto leggero

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni contenuti di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione è estesa a coprire la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati al clienti nell'esercizio dell'attività di apposizione dei visti di conformità ("Visto Leggero"), di asseverazione e di certificazione tributaria di cui al DM 164/99 e successive modifiche ed al DM 78/09 – art. 10, convertito in legge n° 102/09 e successive modifiche. Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il limite di Indennizzo viene fissato in Euro 1.033.000,00, e l'assicurazione è altresi operante per i sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla scadenza di questo contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui questo contratto è rimasto in vigore

Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora de ampio e irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e ricadente in franchigia, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. Ai sensi del citato art. 22 del DM n. 164 del 31.05.1999 ed al DL 78/09 -- art. 10, convertito in legge n. 102/09 e successive modifiche viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione all'Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA! - Con la firma della presente Polizza l'Assicurato dichiara che il limite di indennizzo di Euro 1.033.000,00 per ogni Sinistro e per ogni annualità assicurativa è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.

Articolo 32 - Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati a terzi nell'esplicazione:

- a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;
- b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazione.

Articolo 33 - Fusioni e Acquisizioni

Gli Assicuratori si obbligano, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, a tenere indenne l'Assicurato di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni Patrimoniali svolgimento dell'altività di consulenza per operazioni di fusioni e acquisizioni di e tra azlende.



Articolo 34 - Perdita di documenti

Fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende i Reclami che dovessero essere fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione per la responsabilità derivante all'Assicurato ai sensi di legge a seguito di qualunque evento che provochi la perdita, il danneggiamento, lo smarrimento o la distruzione di Documenti quali di seguito definiti, e che si verifichi entro i limiti territoriali convenuti e durante il Periodo di Assicurazione, nell'ordinario svolgimento dell'Attività Professionale esercitata. Ferme e invariate tutte le condizioni di questa Polizza, comprese le esclusioni di cui all'articolo 17, questa estensione è valida qualunque sia la causa dell'evento, purché questo si verifichi durante il trasporto di teli documenti oppure quando gli stessi siano in possesso dell'Assicurato o di un suo incaricato.

Inoltre gli Assicuratori rispondono dei costi sostenuti dall'Assicurato e previamente approvati dagli Assicuratori, per il ripristino o la sostituzione dei Documenti andati perduti, danneggiati, smarrili o distrutti.

Al fini di questa estensione, il termine "Documenti" sta a significare ogni genere di documenti pertinenti all'attività professionale esercitata, cartacel o computerizzati, siano essi di proprietà dell'Assicurato stesso o a lui affidati in deposito o in custodia, escluso però ogni genere di valori, quali ad esempio:

titoli al portatore, banconote, titoli di credito, titoli ed effetti negoziabili, carte valori, valori bollati, biglietti di lotterie e concorsi, carte di credito e simili.

L'avviso di Sinistro deve essere dato agli Assicuratori nei termini previsti dall'art. 7, voce 7.3.

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE Valide soltanto se espressamente richiamate nella Scheda di Copertura

(A) Síndaco di Società o altri Enti / Revisore Legale dei conti / Membro dell'Organismo di Vigilanza

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, I limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati a terzi nell'esplicazione delle funzioni di:

- Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività sindacali svolte in conformità agli articoli 2397 usque 2409 e 2477 del Codice Civile,
- Revisore Legale dei conti, Incluse le attività di cui agli articoli 2409b e 2409 del Codice Civile,
- Membro dell'Organismo di Vigilanza, ai sensi del D.L.gs. 231/2001 e smi. Per questa funzione la garanzia è prestata con una Franchigia di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per ogni Sinistro.

Sono esclusi da questa assicurazione i Reclami che dovessero derivare da attività svolte dall'Assicurato presso o per conto di società che alla data d'inizio del presente contratto si trovassero in stato di liquidazione coatta, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali sia stata avanzata o accolta una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale.

La presente estensione è valida a condizione che:

- la somma degli introiti derivanti dall'insieme di dette funzioni, non sia superiore al 50% del totale degli introiti dichiarati;
- 2. gli Assicuratori l'abblano confermata con espresso richiamo nella Scheda di Copertura.

(B) Visto Pesante

Ove l'Assicurato sia un Commercialista, resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, le definizioni e le condizioni di questa Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che L'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto ed esposto nella Scheda di Copertura, l'assicurazione è estesa a coprire la responsabilità civile dell'Assicurato per Danni Patrimoniali causati al clienti



nell'esercizio dell'attività tributaria svolta nei modi e termini definiti dal D.Lgs, n. 241 del 09.07.1997, dal D.M. n.164 del 31.05.1999 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Relativamente a questa sola estensione di garanzia, ed in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge, il fimite di Indennizzo viene fissato in Euro 1.033.000,00 (che è una parte e non in aggiunta al Massimale stabilito in Polizza) e l'assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi data di cessazione di questo contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo in cui questo contratto è rimasto in vigore. Gli Assicuratori inoltre si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora dà ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata per suo conto e ricadente in franchigia, entro e non oltre 15 giorni dalla relativa richiesta. Al sensi del citato art. 22 del D.M. n. 164 del 31.05.1999 viene stabilito che gli Assicuratori si impegnano a dare immediata comunicazione al Dipartimento delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venir meno delle garanzie assicurative.

La presente estensione è valida a condizione che gli Assicuratori l'abbiano confermata con espresso richiamo nella Scheda di Copertura.

DICHIARAZIONE DI CONGRUITA* - Con la firma della presente Polizza l'Assicurato dichiara che il limite di indennizzo di Euro 1.033.000,00 per ogni Sinistro e per ogni annualità assicurativa è adeguato in relazione al numero di contribuenti suoi clienti ed al numero di certificati di conformità che verranno rilasciati.

Data	Contraente
_	миничиния положения выпользования выпользования в С
5	

CLAUSOLE APPROVATE SPECIFICATAMENTE e DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Agli effetti degli articoli 1322, 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichlara, anche per conto di ogni Persona Assicurata, di approvare specificatamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione:

- Art. 7 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro Facoltà di recesso
- Art. 9 Proroga dell'assicurazione
- Art. 12 Clausola dell'intermediazione
- Art. 15 Clausola "Claims made"
- Art. 20 Casi di cessazione dell'assicurazione
- Art. 22 Gestione delle vertenze di Sinistro
- Art, 28 Calcolo del Premio (28.1 premio iniziale; 28.2 premio di proroga; casi di proroga non automatica; diritto di verifica degli Assicuratori)

e dichiara di aver preso atto che la clausola (A) delle Condizioni Particolari, se applicabile, è condizionata al limite degli introiti ivi stabilito.

Anche agli effetti degli articoli 1892 e 1893, il Contraente dichiara, per conto proprio e per conto di ogni Persona Assicurata e dopo appropriati accertamenti, di non essere a conoscenza di fatti, notizie, circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento da parte di terzi in dipendenza dell'Attività Professionale propria e/o del suoi sostituti, collaboratori o dipendenti con riferimento ad atti o fatti posti in essere anteriormente alla decorrenza di questo contratto, anche ove ne disconoscesse la riferibilità al comportamento del Contraente stesso, delle Persone Assicurate o dei rispettivi ausiliari.

Data	Il Contraente



Assicurazione di Responsabilità civile del Commercialista e Esperto Contabile Proposta-Questionario

"CLAIMS MADE" - L'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni tutte di polizza, è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e de lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta.

L'assicurazione non opera in relazione a Reclami che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'Assicurato prima della data di decorrenza.

AVVISO - Le risposte alle domande contenute nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza al fini della valutazione dei rischio da parte degli Assicuratori in quanto, al sensi degli arti. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, le dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e le reticenze in merito al rischio oggetto di essicurazione, possono comportare l'annullamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'Indennizzo.

Avverte	enze lmį	oortanti						
(1) - La	che non a il cul fattu i cul intro di Vigilan	ibbiano avuto sinistri Irato complessivo ani iti derivanti da attività za non superino II 50º	a professionisti o stud negit ultimi 5 anni i tuala <u>non</u> sia maggion svolte nella qualità di 6 del fatturato comple confermato, richieder	N.B.: si raccomanda a di Euro 300.000 (do Sindaco di sociatà d asivo agnuale (dono	omanda n. 3) o enti elo Revisore la endo n. 4)	•		di Organismi
(II) - L documen	a quotazio to o inforn	ne è subordinata ell'e razione gli Assicurato	same del questionario ri ritengano necessari	o completo, datato e al fini dalla corretta	firmato da persona : valutazione del risci	autorizzata, e di q hio.	ualunque :	altro
			roponente sia a conos aposta. In caso di dui gli aventuali risarcim					de qui máziona
1.	Il Propone	ente - Nome e cognor	ne o denominazione in	caso di Studio Asse	oclato: ,,,,,	1431(4331013-1371244-134134-1341-	***************************************	*************
	****************	kfelleli zál kirak csejalkelapýcji kkalicá	***************************************	844aarra448 <u>4</u> 5244648888333334894849433	#96{8}		(15)145c(14)18117e	1311394114(2462986)21-
	indirizzo e	compleio (incluso CA	3):	*************************	M4417111(******({**************************			100000000000000000000000000000000000000

2,	Professio	ne esercitata:	Commercialista					
3.	N.B. 1 - (N.B. 2 - 1	H ÇASO DI STUDIO ASSOCIA	'anno precedente è neo costitulta, indicare ito comprendere gli intro ere l'assicurazione alla	till fettureti e ittolo oor	ennala dal alpanti ana	€ ociali l'ulìima		N a d. Sa .
4.	(A)	Si richiede l'estensio del conti elo membro	ne agli incarichi di Sin di Organi di Viglianza	daco elo Revisore L ?	egale		SI 🗀	No□
	(B)	Se SI, è confermato d	he gli întroltî derivanti	da tall funzioni non	supera il 50%			

□€1.500.000,00

.....€ 2.000.000,00

Proposta Professioni Economico Giuridicho - lug 2013 - Essy business

del totale indicato al punto 3?

Si richiede l'estensione al cosiddette Visto Pesante?

Limite di Indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo :

☐ € 500.000,00 ☐ € 1.000.000,00

□€ 250.000,00

5

6

pag. 1 di 2

Si

SI

☐ € 2.500.000,00

No 🗀

No



E' il Proponente a conosc risarcibile ai termini della	•	,	SI 🗀	No □
In caso di risposta affern	ativa, <u>fornire dettagil</u> compilando l'Allegalo 1			
Numero di sinistri per Re negli ultimi 5 anni :	sponsabilità Civile Professionale avuti dal Propo	nente e dal suoi associati		and and the standard lines.
Se si tratta soltanto di un	o o due sinistri, <u>fornime i deltagli</u> compliando l'A	llegato i		
DICHIARAZIONE	-			
il sottoscrifto Proponente	, dopo accurato esame, dichiara per proprio con	to e a nome del suol Associati:		
liquidazione coatta o sir sociali svolte presso ent	t avor ricoperto cariche sociali presso società c nili procedure e di non essere ad oggi a conos o società in stato di liquidazione coatta, di am lata o accolta una richiesta di una qualsiasi proc	scenza di Reciami che dovessero ministrazione controllata, di fallio	o derivare da	cariche
b) che la informazioni re	se sul presente modulo sono conformi a verità;			
c) di non aver sottaciut	alcun elemento rilevante per la valutazione del i	rischio.		
ed accettato: la "Nota Inf	iltre di aver ricevuto, esaminato con attenzione, c ormativa", le "Condizioni di Assicurazione" e il arte integrante del Fascicolo Informativo.	ottenuto i chiarimenti richiesti, per "Glossario" che, con il presente r	riettamente c nodulo di pro	ompreso posta di
Data	Timbro e Firma del Pro	ponente		
92+154(1935(1934))155(1634)155(1634)161(1836)161(183	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	***************************************		
	,		ALLEGA'	TO 1
ll antionnille De	SCHEDA SINISTRI	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		TO 1
Il sotioscriito Pr	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
		verificati soltanto i seguenti sinis SINISTRO DU	trì	ro 1
Data del reclamo	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reclamo	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del atnistro	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	ГО 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno eclamato	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione deltagliata del alnistro Ammontare del danno reclamato Prowedimenti/iniziative per far fronte al reclamo	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	TO 1
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del alnistro Ammontare del danno reclamato Provvedimenti/iniziative per far fronte al reciamo	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		trì	
Data del reciamo Nominativo del reciamante Descrizione deltagliata del alnistro Ammontare del danno reclamato Provvedimenti/iniziative per far fronte al reciamo	oponente dichtara che negli ultimi 5 anni si sono		tri E	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,



Assicurazione di Responsabilità civile del Commercialista e Esperto Contabile Proposta-Questionario

"CLAIMS MADE" - L'assicurazione, nei limiti ed alle condizioni tutte di polizza, è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia a coprire i Reclami fatti per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla deta di retroattività convenuta.

L'assicurazione non opera in relazione a Reciami che traggano origine da fatti o circostanze esistenti e note all'Assicurato prima della data di decorrenza.

AVVISO - Le risposte alle domande contenute nella presente Proposta sono considerate di primaria importanza per gli Assicuratori. A tali domande dovrà quindi essere data risposta solo dopo aver esperito un attento e completo esame della propria attività. Si prega pertanto di indicare qualsiasi fatto o circostanza che possa assumere rilevanza al fini della valutazione del rischio da parte degli Assicuratori in quanto, al sensi degli artt. 1892-1893 e 1894 del Codice Civile, fe dichiarazioni non veritiere, inesatte o incomplete e te reticenze in merito al rischio oggetto di assicurazione, possono comportare l'annuliamento del contratto o comunque la perdita parziale o totale dell'indennizzo.

Avvertenze Importanti

16	l) - La presente Proposta è riservata a professionisti o studi associali:
``*	·) w brosoure i toboare e tigerages hiotaggibileti o sifidi 9880CISII;
*-	che non abblano avuto sinistri negli ultimi 5 anni - N.B.: si raccomanda di prestare attenzione alla domanda n. 7.
**	CDP DOD SPOISTO SYMIO SINISTE DEGLI (III) 5 appl is N.R. et recompande di propiere ettenzione elle demande in Z
	" The strain of a strain of a strain of a strain of the st
-	ii cul feiturate a completatus annuals

il cul fatturato complessivo annuale <u>non</u> sia maggiore di Euro 300.000 (domanda n. 3) i cul introlit derivanti da attività svolto nella qualità di Sindaco di società o enti elo Revisore legale dei conti elo membro di Organismi di Vigilanza <u>non</u> superino il 50% del fatturato complessivo annuale (domanda n. 4)

Se taluno di tali regulatti non è confermato, richiedere una quotazione ad hoc

(II) - La quotazione è subordinata all'esame del questionario completo, datato e firmato da persona autorizzata, e di qualunque altro documento o informazione gli Assicuratori ritengano necessari al fini della corretta valutazione del rischio.

(III) - È di estrema importanza che il Proponento sia a conoscenza dell'oggetto di questa assicurazione in modo che alle domande qui contenute possa essere data la corretta risposta. In caso di dubbio si prega di contattare il Vostro Broker/Agente poichò ogni informazione errata o inesatta potrebbe compromettere gli eventuali risarcimenti o potrebbe causare l'annultamento della stassa assicurazione.

1.	Il Proponente – Nome e cognome o denominazione in caso di Studio Associato:	
	положения положения положения в положения	
	Indirizzo completo (incluso CAP):	
	Partita Iva: @ Email (PEC):	
2,	Professione esercitata: Commercialista	•
3,	Fatturato totale consuntivo dell'anno precedente N.B. 1 - Qualora si tratti di attività neo costituita, indicere gli introlli preventivati per l'anno in corso N.B. 2 - In caso di studio associato comprendere gli Introlli fatturati a tiolo personale dai singoli associati N.B. 3 - Qualora si voglia estendere l'assicurazione alle società di EDP includere il fatturato di quest'ultima	,
4.	(A) Si richiede l'estensione agli incarichi di Sindaco e/o Revisore Legale dei confi e/o membro di Organi di Vigilanza?	Si□ No□
	(B) Se SI, è confermato che gli introlti derivanti da tali funzioni non supera il 50% dei totale indicato al punto 3?	si□ No□
5	Si richiade l'estensione al cosiddatto Visto Pesante?	SIO NoO
6	Limite di indennizzo richiesto per sinistro e per anno assicurativo :	
	☐ € 250.000,00 ☐ € 500.000,00 ☐ € 1,000.000,00 ☐ € 1.500,000,00 ☐ € 2.000.000,00	☐ € 2.500.000,00
Propos	sta Professioni Economico Gluridishe - lug 2013 - Easy business	nam 1 di



E' il Proponente a cono ricarcibile al termini del	oscenza di circostanze che potrebbero dare luogo ac ila polizza?	d un Reclamo	si 🗀	No □
in caso di risposte affei	rmativa, <u>forntre dettagil</u> compilando l'Allagato 1			. –
Numero di sinistri per F negli ultimi 5 anni :	Responsabilità Civile Professionale avuti dal Propor	nente e dal suol associati		
Se si tratta soltanto di s	uno o due sinistri, <u>fornirne i deltagli</u> compilando l'Al	llogato 1		
DICHIARAZIONE				
Il sottoscritto Proponer	nte, <u>dopo accurato esame,</u> dichiara per proprio cont	o e a nome del suol Associati:		
sociali svoite presso e	ion avor ricoperto cariche sociali presso sociatà o simili procedure e di non essere ad oggi a conos nti o sociatà in stato di liquidazione coatta, di amr anzata o accolta una richiesta di una qualsiasi proce	cenza di Reclami che dovessero	darluara da	carleiro
	rese sul presente modulo sono conformi a verità;			
c) di non aver sottacia	uto alcun elemento rilevante per la valutazione del r	ischio,		
an acceusio: ia "Mota i	inoltre di aver ricovuto, esaminato con attenzione, o Informativa", le "Condizioni di Assicurezione" e il " o parte integrante del Fascicolo informativo.	ttenuto i chiarlmenti richiesti, perf Glossario" che, con il presente m	ettamente co odulo di pro	ompreso posta di
Data	Timbro e Firma del Pro	ponente		
1442211 MATTIBERT 1231431 2442214 JARIT 41244	Mara propagation of the particular and the particul	***************************************		
		•		
Balliana de			ALLEGAT	01
	SCHEDA SINISTRI		I the de cat do. I	٠,
II sottoscrifto F	SCHEDA SINISTRI	rerificati soltanto i secuenti cinistr		-
lf sottoscritto F	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	-
Il sottoscritto F Dala del reclamo		rerificati soltanto i seguenii sinistr SINISTRO DUE	1	
	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Data del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione deltagliata del	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Data del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione deltagliata del	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Data del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione deltagliata del	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione dettagliata del sinistro Ammontare del danno	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominalivo del reclamente Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno reclamato	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione dettagliata del sinistro Ammontare del danno	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominalivo del reclamente Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno reclamato Provvediment//iniziative per	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominalivo del reclamente Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno reclamato Provvediment//iniziative per	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominativo del reclamante Descrizione dettagliata del sinistro Ammontare del danno reclamato Provvedimenti/iniziative per far fronte al reclamo	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	
Dala del reclamo Nominalivo del reclamente Descrizione deltagliata del sinistro Ammontare del danno reclamato Provvediment//iniziative per	Proponente dichiara che negli ultimi 5 anni si sono v		1	



Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile FILIPPI BROKER S.R.L. Via Citella, 65/ A 37012 Bussolengo (VR)

Dati ar	agrafici del Cot	itraente che ri	lascia la dichiar	azione
Cognome e Nome o Ragione	sociale:			
Data Nascita:	Comuno nascita:			Provincia nascita:
Codice fiscale:		Partita IV	A:	
	Res	idenza o Sede leg	ale	
Indirizzo:	CAP;	Locali	Å.	Provincia:
Estremi Compagnia delegataria	della polizza o dell' Ramo;	appendice a cui s Nº Polizza	si riferisce la dichia Decorrenza	razione Descrizione rischio

In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, il sottoscritto contraente dichiara di avere ricevuto:

- copia delle informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche;
- o la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

•••	Firma (1)
· 1	

> (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giaridica e firma di un procuratore. Si prega vivamente di restituire la presente dichiarazione compilata e sottoscritta

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffiel: Bussolengo – Verona - Padova Tel. 045 7156678 – Pax 045 6757232 – infe@filippibroker.lt www.filippibroker.lt P.IVA 03544360237 – C.C.I.A.A. rep. isoriz. 345088 – RUI B000014309





Ricevuta del contraente, relativa alla consegna della documentazione precontrattuale

Spettabile FILIPPI BROKER S.R.L. Via Citella, 65/ A 37012 Bussolengo (VR)

	Dati anagrafici del Contr	aente che rilascia la dich	larazione
Cognome e Nome o Ra	gione sociale:		
Data Nascita:	Comune nascita:		Provincia nascita:
Codice fiscale:		Partita IVA:	
	Reside	nza o Sede legale	
Indirizzo:	CAP:	Località:	Provincia:

. In ottemperanza all'art. 49 comma 3 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006, Il sottoscritto contraente dichlara di avere ricevuto:

copia della	comunicazione	informative,	sugil	obblighi	dì	comportamento	cul	ilg	Intermediari	sono	tenuti	ne
confronti de	el contraenti;	·	-	-				-				

Firma (1)
r-j¹

> (1) Firma della persona fisica ovvero timbro della persona giuridica e firmà di un procuratore.

SI PREGA VIVAMENTE DI RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE COMPILATA E SOTTOSCRIITA

Allegato 3

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffieli Bussolengo - Verona - Padova Tel. 045 7156678 - Pax 045 6757232 - info@fillipplbroker.it www.filipplbroker.it P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iseriz. 345088 - RUI B000014309





informativa relativa al trattamento dei dati personali comuni e sensibili

OGGETTO DELL'INFORMATIVA

In osservanza di quanto previsto dai D.Igs n196/2003 (Codice della Privacy) la informiamo che i suoi dati comuni e sensibili in nostro possesso in conseguenza dei nostro rapporto lavorativo vengono trattati nei rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza.

FINALITA' DEL TRATTAMENTO

La informiamo che il trattamento dei suddetti dati avverrà per la fornituro di servizi e/o prodotti assicurativi da parte della nostra ditta e di terzi a cui tali dati saranno comunicati. In particolare, i dati potranno essere trattati per:

- predisposizione e stipulazione di polizze assicurative,
- raccolta di premi
- llquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni
- riassicurazione
- coassicurazione
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali
- costituzione, esercizio o difesa di diritti dell'assicuratore
- adempimento di altri spesici obblighi di legge o contrattuali
- analisi di nuovi mercati assicurativi
- gestione e controllo interno

- gestione e controllo interno
- attività statistiche,
- ... (agglungere altro se necessario)

MODALITA' DI TRATTAMENTO

I dati saranno trattati sia manualmente che attraverso strumenti elettronici e memorizzati sia su supporti informatici che cartacei nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dall'allegato B del Codice della Privacy.

AMBITO DI COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE

I suoi dati, oggetto del trattamento, potranno essere in seguito comunicati al nostri incaricati (nominati per iscritto tramile lettera di incarico) e/o ad altri soggetti o del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - In Italia e all'estero - come autonomi titolari, costituenti la c.d. "catena assicurativa" (assicuratori, coassicuratori, agenti, subagenti, mediatori, banche, sim, legali, peritti, autofficine, società di servizi per il quientanzamento,...) comunque esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra Lei e la nostra Società.

Ogni ulteriore comunicazione o diffusione avverrà solo previo suo esplicito consenso, NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento del dati è obbligatorio in quanto necessario per l'assolvimento di obblighi contrattuali e per la corretta fornitura del servizi e/o prodotti assicurativi richlesti.

E'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità totale o parziale di proseguire il rapporto di lavoro.

Il trattamento può riguardare anche i "dati sensibili" cioè idonei a rilevare l'origine razziale, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione dei partiti associazioni, i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e ai vita sessuale.

Nel caso in cui l'interessato comunichi al titolare dati comuni riguardanti uno o più soggetti beneficiari sarà compito dello stesso informare il beneficiario di tale comunicazione. Il titolare si assume l'obbligo di trattare i dati raccolti secondo la normativa impostra dal codice della privacy. imposta dal codice della privacy, TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Il titolare del trattamento dati è FILIPPI BROKER S.R.L. p.Iva 03544360237 Il responsablle del trattamento è FILIPPI FRANCESCO

DIRÍTTI DELL'INTERESSATO

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti previsti dell'art.7, 8, 9, 10 dei codice della Privacy. CONSENSO DELL'INTERESSATO AL TRATTAMENTO DI PROPRI DATI COMUNI E SENSIBILI

Il sottoscritto interessato con la firma apposta in caice alla presente attesta il proprio libero consenso affinché il titolare proceda al trattamento di propri dati comuni e sensibili come risultanti dalla presente scheda, vincolandolo comunque al rispetto di egni aftra condizione imposta per legge.

In fede,

Data 07/07/2009

Linteressato *************

<u>SI PREGA VIVAMENTE DI RESTITUIRE LA PRESENTE DICHIARAZIONE</u> COMPILATA E SOTTOSCRITTA UNITAMENTE A COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sede: 37012 Bussolongo (VR) Via Citella, 65/a Uffiel: Bussolongo - Vorona - Padova Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - info@filippibraker.it www.tilippibroker.it P.IVA 03544360237 - C.C.I.A.A. rep. iseriz, 345088 - RUI B000014309





Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7A

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

(Al sensi della vigente normativa, la presente comunicazione deve essere consegnata al contraente, in occasione del primo contatto, dall'intermediario o dall'addetta all'attività di intermediazione che opera all'interno dei locali dell'intermediario iscritto nel registro)

Al sensi delle disposizioni dei d. Igs. n. 209/2005 (Codice delle assicurazioni private) e dei regolamento ISVAP n. 5/2006 in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività di intermediazione assicurativa, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilevo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche, consegnano al contraente copia del documento (Allegato n. 78 del regolamento ISVAP) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente:
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, al costi, al limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informativa completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contraetto, alla sua propensione al rischio; a tai fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregludica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto del motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;

f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
- 2. ordini di bonifico, altri mazzi di pagamento bancarlo o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- denaro contente, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni dei ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso velcolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di cinquecento euro annui per ciascun contratto.

Bussolengo, 07/07/2009

FILIPPI BROKER S.R.L.



Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Chella, 65/a Uffiel: Bussolengo – Verona - Padova Tel. 045 7156678 – Fax 045 6757232 – <u>into@filippibroker.it www.filippibroker.it</u> P.1VA 03544360237 – C.C.I.A.A. rep. iseriz. 345088 – RUI B000014309





Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

INFORMAZIONI DA RENDERE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA O, QUALORA NON PREVISTA, DEL CONTRATTO, NONCHE' IN CASO DI MODIFICHE DI RILIEVO DEL CONTRATTO O DI RINNOVO CHE COMPORTI TALI MODIFICHE

Al sensi della vigente normativa, l'intermediario assicurativo ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sull'intermediario stesso, su potenziali situazioni di conflitto di interasse e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punita con sanzioni amministrative pecuniarie e disciplinari.

PARTE I Informazioni generali relativo all'intermediario che entra in contatto con il contraente

	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	Tabella			
	o iscritto al registro	degli Intermedia			Nota per Il contraento
Cognome e Nor	116		Qualifica		_
ANDREA FILIPPI		AMMINISTRA	ATORE DELI	EGATO	
Iscrizione	al registro degli int	ermodiari assici	irativi		Gli estremi identificativi e di
Numero		Data		Sezione	iscrizione doll'intermediario
B000013445		01/01/2007	J	3	possono essere controllati
Cognome e Nor	ne		Qualifica		visionando il registro unico
FRANCESCO FILIPPI		PRESIDENTE	,		dogli intermediari assicurativi c riassicurativi sul sito internet
Iscrizione	al registro degli int	ermediari assici	ratiyi		dell'ISVAP (www.isvap.it).
Numero		Data	ì	Sezione	
B000013442		01/01/2007		<u></u>	
In caso di soggetto	non iscritto al regist	ro degli intermed	tlarl assicurat	lyi	
Cognome e No	tie		Qualifica		
MIELE SAVI		RESPONSAB:	LE GESTIO	NALE	
	Attività svolta pe	r canto di			
Ragione sociale	FILIPPI BR	OKER S.R.L.			Gli estremi identificativi e di
Sede legale ed operativa	VR 37012 B	ussolengo-1	ZIA CITELL	1,65/A	iscrizione dell'intermediario
Telefono	045/7156678				possono essere controllati
Fax	045/6757232	•			visionando il registro unico
Posta elettronica	info@filippil	orokerit			degil intermediari assicurativi e
Sito Internet	www.fillopth	rolcer.it			rlassicurativi sul sito internet
Iscrizione	al registro degli in	termedlari assic	uratiyi		dell'ISVAP (www.isvap.it).
Numero		Data		zlone	tien so i Ai (wa maridina).
B000014309		2.2007		В	
	Tabella 1.2 - Autor				
ISVA	P – Istituto per la vig				e collettivo
	Via	del Quirinale, 21	- 00187 RON	IA	

	PARTE II
Informazioni relativ	e a potenziali situazioni di conflitto d'interessi
	- Dichiarazioni dell'intermediario
FILIPPI BROKER SRL e le persone riportate nella tabel	la 1.1 NON detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10%
del capitale sociale o dei diritti di voto di una impresa di	assicuraziono
Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante	di un'impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o
Indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritt	
	ratto proposto, forutsce consulenze basate su un'analisi imparziale
PILIPPI BROKER SRL propone contratti	In assenza di obblighi contrattunii che gli impongono di proporre
SI/NOX esclusivamente i contratti di una o più in	

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffici: Bussolengo - Verona - Padova Tel. 045 7156678 - Fax 045 6757232 - Info@illippibrokecii www.illippibrokecii P.iVA 03544360237 - C.C.L.A.A. rep. isertz. 345088 - RUI B000014309





Regolamento ISVAP N. 5/2006 - ALLEGATO 7B

Tabella 2.3 - Ammentare delle provvigioni o del compensi riconosciuti dalle imprese, nelle polizze di responsabilità civile a Tipologia del velcolo PARTE III Informazioni sulle forme di tutela del contraente Tabella 3.1 - Informazioni generali Al sensi dell'articolo i 17 dei d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli informediari e le somme destinate ai risarcimenti o al pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'antività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arreccontraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgeral, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione o/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risar dall'intermediazio stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre reall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.l. ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incessare i premi ³
PARTE III Informazioni sulle forme di tutela del contraente Tabella 3.1 – Informazioni generali Ai sensi dell'articolo 117 dei d.lgs. 7 settembre 2005, p.209, i premi pagati dal contraente agli Intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'antività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arreccontraenti da negligenze e derrori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, ali: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione ofo ISVAP Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre rea all'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione cara la cui il rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre rea
Informazioni sulte forme di tutela del contraente Tabella 3.1 – Informazioni generali Ai sensi dell'articolo 1 7 dei d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli informediari e le somme destinate ai risprementi o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecontraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario e de negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de collaboratori e delle persone dei cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi nil'autorità gludiziaria, di proporre rea nil'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cui la precedente dell'attività di proporre rea
Informazioni sulte forme di tutela del contraente Tabella 3.1 – Informazioni generali Ai sensi dell'articolo 1 7 dei d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli informediari e le somme destinate ai risprementi o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato del patrimonio dell'intermediario stesso. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecontraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario e de negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de collaboratori e delle persone dei cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato risar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi nil'autorità gludiziaria, di proporre rea nil'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cui la precedente dell'attività di proporre rea
Ai sensi dell'articolo 117 dei d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai rispresimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'antività di intermediazione esercitate è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrect contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de contraente e l'assicurato del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarelmento dei danno patrimoniale loro causato dall'eseroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui ai precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre regali?ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cutti Rille de la cutti dell'attività di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre regali?ISVAP
Ai sensi dell'articolo 117 dei d.lgs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai rispresimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'antività di intermediazione esercitate è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrect contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de contraente e l'assicurato del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarelmento dei danno patrimoniale loro causato dall'eseroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui ai precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre regali?ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cutti Rille de la cutti dell'attività di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre regali?ISVAP
At sens their articolo 117 dei d.l.gs. 7 settembre 2005, n.209, i premi pagati dai contraente agli informediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arreci contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione o/o ISVAP Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità gludiziaria, di proporre regall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cui l'attività di civile.
separato dal patrimonio dell'intermediario stesso. L'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arreci contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali dei infedeltà dei dipendenti, de collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarelmento dei danno patrimoniale loro causato dall'eseroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recali? ISVAP
L'attività di intermediazione escreiata è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrect contraenti da negligenze ed errori professionali dell'intermediario e da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, de collaboratori e delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge. Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione con ISVAP Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarelmento dei danno patrimoniale loro causato dall'escroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuali Rivolgersi all'autorità giudiziaria.
collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuali Rivolta Della dell'attravita della cui al proporre recalle della 3.2 - Denominazione sociale della IMPRESE di assicurazione con la cuali Rivolta dell'attravita della cuali rivolta della cuali rivolta di ri
collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuali Rivolta Della dell'attravita della cui al proporre recalle della 3.2 - Denominazione sociale della IMPRESE di assicurazione con la cuali Rivolta dell'attravita della cuali rivolta della cuali rivolta di ri
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà di rivolgersi, al: Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento dei danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre rec Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Effette dell'attività di cui al propore con la cuell'Effette di assicurazione.
Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione c/o ISVAP Via Quirinale, 21 - 00187 Roma - Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarelmento dei danno patrimoniale loro causato dall'eseroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui ai precedente punto Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre rec all'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle della della IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle della della IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle della cuelle della della impresentatione con la cuell'Elle della cuelle della manta della cuelle della cuelle della della della cuelle cuelle cuelle cuelle cuelle della cuelle della cuelle c
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'escroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stosso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contracate e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Effect per la cuell'Effect.
Via Quirinale, 21 – 00187 Roma – Tel.: +39 06/421.331 per chiedere il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'escroizio dell'attività di intermediazione, che non sia stato tisar dall'intermediario stosso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto Il contracate e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'autorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Effect per la cuell'Effect.
Tabella 3,2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assignyazione con le cuelle Rule de la contra dell'assignyazione con le cuel a proporte rec
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'antorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3,2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle d
Il contraente e l'assicurato hanno la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'antorità giudiziaria, di proporre recall'ISVAP Tabella 3,2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle delle IMPRESE di assicurazione con la cuell'Elle delle d
Tabella 3,2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assignazione con le quali puta de la
Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.i. ita un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi 3
Tabella 3.2 - Denominazione sociale delle IMPRESE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.l, ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi 3
ha un accordo in corso di validità che autorizza la stessa ad incassare i premi 3
the street factor in the street in the street and the street of the street in the stre
The vita
Tabelia 3.3 - Denominazione sociale delle AGENZIE di assicurazione con le quali Filippi Broker s.r.l.
and the according to corso the victorial call affect and increases i many is
3.3.1 Agenzie con accordo Ratificato dall'impresa preponente
The state of the s
3.3.2 Agenzie con necordo NON ratificato dall'Impresa preponente 3
The property of the property o
In ruse di sussistenza dell'accessor dell'ac
th case it sussistenza util degrad con l'hybrieta o con
autorians that was a various various con various con l'agenzia NON ratificato dell'impresso in co
I di Validità olta antonioni di montali di Validità olta antonioni di Managara di La
I pagamento del premio
Canel delPost 110 to the 180 AVVIAVO
NON ha effetto liberatorio
nei confront del contractic e conseguentemente inci confront del contractic e consequentemente
NON impegna
l'impresa o, in caso di conssicurazione, tutte le limprese l'impresa o, in caso di conssicurazione, tutte le limprese
del application de coportina assignativa oggetto coassignativi a garantire la copertura assignativa ogget
del contratto,
Bussolengo;

FILIPPI BROKER S.R.L.

at the proposed from the second

Sede: 37012 Bussolengo (VR) Via Citella, 65/a Uffici: Bussolengo — Verona · Padova Tel. 045 7156678 — Fax 045 6757232 — info@filippibroker.it www.filippibroker.it P.IVA 03544360237 — C.C.I.A.A. rep. iseriz. 345088 — RUI B000014309

